

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 78 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/146 del 20 settembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 146 del 20 settembre 2013, ore 09,30, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione igienico - sanitaria effettuata in data 14.09.2013, ore 23,15, dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente al Mar. Ca. Arcieri Luciano (entrambi appartenenti al NAS Carabinieri di Ragusa), presso il circolo privato all'insegna "**LA PECORA NERA**", gestito dall'Associazione Culturale "VENTO DELL'OVEST", sito in Vittoria in via Cavour n.° 91, di cui risulta essere presidente e legale rappresentante il sig. LOUREIRO MATIAS Rui Fernando, nato a Coimbra (Portogallo) il 12.11.1967 e residente a Vittoria in via Cav. Di Vittorio Veneto n.° 4, dove è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, "*Per non aver correttamente applicato le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, omettendo di compilare ed esibire all'organo di vigilanza le schede di verifica previste nel manuale di autocontrollo e segnatamente quelle di pulizia ordinaria/straordinaria, scheda di registrazione temperature, scheda controllo esche topicide e registro non conformità e azioni correttive - fornitori previste a pagina 33 del Manuale di Autocontrollo e mai compilate, in quanto non esibite in sede ispettiva e non trasmesse a seguito dell'attività ispettiva*", sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D.l.vo n.° 193 del 06.11.2007.

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 8, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, *(corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista)* da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 02.10.2013, ore 17,35, alla presenza del Sig. LOUREIRO MATIAS Rui Fernando, nella qualità di presidente e legale rappresentante del circolo privato all'insegna "**LA PECORA NERA**", che ha dichiarato in calce alla relata di notifica: "*contesterò la presente contestazione perché i fatti non sussistono*":

Che nel verbale anzidetto è stato specificata la facoltà del trasgressore di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visto l'art. 6 D.Lgs. 193/2007 comma 8 che così recita: "*La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.*"

Vista la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dal legale rappresentante sopra generalizzato, acquisita al prot. n.° 0022200 del 14.10.2013 dell'ASP di Ragusa in quanto Autorità Competente a ricevere gli scritti difensivi;



Visto il rapporto ex art. 17, legge 689/1981 reso dal Comando NAS di Ragusa, acquisito al prot. n.° 0023392 del 28.10.2013;

Atteso che l'Ufficio Sanzioni Disciplinari dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente, ad evasione della richiesta di audizione personale del trasgressore, sia pur lasciata alla discrezione della Autorità medesima (la parte infatti "*chiede ove ritenuto opportuno di essere sentito dal Direttore Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia*") ha convocato per il 04.09.2014, ore 10,30, il Sig. LOUREIRO MATIAS Rui Fernando, in merito alle violazioni contestategli con nota prot. n.° 4025 dell'08.08.2014, trasmessa con Raccomandata A/R n.° 14886419399-6 dell'11.08.2014, restituita al mittente per compiuta giacenza;

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell'interesse del trasgressore in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

Presso il locale, oggetto dell'ispezione, il personale operante non è stato in grado di esibire il manuale di autocontrollo, così come le schede di monitoraggio delle temperature e di verifica delle pulizie. Ciò è confermato dalla parte medesima negli scritti difensivi, ove conferma pure di essersi riservata di esibire tutta la documentazione richiesta dal personale ispettivo, tra cui anche il contratto di affitto e l'elenco dei soci, entro tre giorni lavorativi all'indirizzo mail fornito dal NAS.

La trasmissione è però avvenuta solo il 19.09.2013, quindi dopo 5 giorni (quattro lavorativi) per cui assume rilievo solo per dimostrare l'esistenza della documentazione prodotta ad eccezione dell'aggiornamento delle schede di verifica dei quali l'unica certezza si ha solo in caso di immediata acquisizione.

Nessuna prova certa viene fornita dal ricorrente che le stesse erano aggiornate al momento della ispezione.

Una valutazione presuntiva dell'aggiornamento poteva essere effettuata in caso di immediata trasmissione in considerazione della celerità della trasmissione tramite posta elettronica, se la stessa fosse avvenuta subito o quantomeno il giorno dopo.

La natura delle schede di valutazione presuppone che le stesse siano custodite nel locale cui si riferiscono, l'assenza delle stesse, sia pur per un disguido non meglio specificato dal ricorrente, su cui grava l'onere della prova, è allo stesso imputabile per negligenza, configurando la fattispecie della responsabilità per colpa.

Una diversa interpretazione fornirebbe un facile alibi ad ogni trasgressore e vanificherebbe il senso ed il valore dell'ispezione.

La mancata audizione del ricorrente, sia pur lasciata alla discrezione dell'Autorità Competente, ma comunque disposta, è avvenuta per la mancata ricezione della lettera di convocazione, restituita al mittente per compiuta giacenza dopo 30 giorni dal deposito presso l'Ufficio Postale competente per territorio.

Ciò non assume rilievo ai fini del presente provvedimento in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 cod. civ., la ricezione si ha per avvenuta se il destinatario non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Il carattere della violazione, l'assenza di precedenti violazioni a carico del trasgressore inducono al contenimento della sanzione al minimo edittale.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 06.11.2007, n.° 193;


VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

Al Sig. LOUREIRO MATIAS Rui Fernando, nato a Coimbra (Portogallo) il 12.11.1967 e residente a Vittoria in via Cav. Di Vittorio Veneto n.° 4, il pagamento della somma di €. 1.000,00 (euro mille /00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**si applica una sanzione pari al minimo edittale**);

 2
Pagina



INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.066,00 (euromilleesessatase /00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: ***“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”***, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **LOUREIRO MATIAS** Rui Fernando, nato a Coimbra (Portogallo) il 12.11.1967 e residente in Vittoria, Via Cav. Di Vittorio Veneto n.° 4, in qualità di presidente e legale rappresentante del circolo privato **“LA PECORA NERA”** gestito dall'Associazione Culturale **“VENTO DELL'OVEST”**, sito in Vittoria in via Cavour n.° 91;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 24 SET. 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

